



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 484 DEL 21/03/2023

**- DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E INNOVAZIONE -
SERVIZIO TRIBUTI**

Determinazione n. 45 del 17/03/2023

**OGGETTO: RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMU
ANNI DI IMPOSTA DAL 2018 AL 2022**

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 17/03/2023

Il Responsabile del procedimento
ARRIVABENE MARIA GRAZIA

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 45 DEL 17/03/2023 DEL SERVIZIO SERVIZIO TRIBUTI, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 17/03/2023

Il Dirigente/Responsabile
ARRIVABENE MARIA GRAZIA

IL RESPONSABILE P.O. DELL'AREA "TRIBUTI ED ECONOMATO"

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 01.12.2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Servizi Finanziari e Innovazione e affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Vista la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 151 del 01.02.2023, con la quale è stato conferito l'incarico di Posizione Organizzativa dell'area "Tributi ed Economato" istituita ed individuata con deliberazione di G.C. n. 36/2023;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 175 del 03.02.2022, con la quale è stato individuato l'Economo Comunale;

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 (in GU n.295 del 19/12/2022) con il quale è stato disposto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali e, conseguentemente, autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla predetta data, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 1, comma 775, della Legge 29.12.2022 n. 197 (in GU n. 303 del 29.12.2022), il quale prevede che "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023";

Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 23.11.2021, ed i successivi aggiornamenti approvati con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2022 e n. 43 del 21/11/2022;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2022 (art. 151 – 174 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 – 11 del d.lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio provvisorio 2023, approvato con deliberazione di G.C. n. 01 del 04/01/2023;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Richiamato l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e le regole della gestione nel corso dell'esercizio provvisorio;

Premesso:

che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29.09.2014 è stato approvato il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale I.U.C." e s.m.i.;

che l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), oltre a disporre l'abolizione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), ha istituito la "nuova IMU", la quale ha assorbito la previgente disciplina relativa alla TASI (Tributo sui servizi indivisibili) istituita dalla legge n. 147/2013;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.07.2020 è stato approvato il "Regolamento per l'Imposta Municipale Propria", poi integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30.04.2021;

Dato atto:

che, con istanza del 20.12.2022, acquisita al protocollo generale al n. 20220060431, il contribuente cod. 102911 (i cui dati anagrafici e fiscali sono riportati nell'allegato interno alla presente determinazione), ha chiesto il rimborso di quanto versato e non dovuto a titolo di IMU per gli anni di imposta dal 2018 al 2022, per aver erroneamente proceduto ad effettuare versamenti superiori rispetto al dovuto;

Rilevato:

che, sulla base della documentazione agli atti dell'ufficio tributi, dalle verifiche catastali e dalle risultanze anagrafiche, è stato accertato che il contribuente in questione, per gli anni di imposta dal 2018 al 2022, ha effettuato maggiori versamenti IMU rispetto al dovuto;

che sulla base dei flussi telematici di versamento forniti dall'Agenzia delle Entrate ed importati sul sistema gestionale informatico IMU, è stato accertato l'effettivo riversamento in favore del Comune di Galatina delle somme versate dal contribuente cod. 102911, a titolo di IMU, così come segue:

- € 245,00 versati in data 18.06.2018 con il codice tributo 3916 (IMU – imposta municipale propria per aree fabbricabili – COMUNE) – anno 2018;
- € 245,00 versati in data 17.12.2018 con il codice tributo 3916 (IMU – imposta municipale propria per aree fabbricabili – COMUNE) – anno 2018;

- € 245,00 versati in data 17.06.2019 con il codice tributo 3916 (IMU – imposta municipale propria per aree fabbricabili – COMUNE) – anno 2019;
- € 245,00 versati in data 16.12.2019 con il codice tributo 3916 (IMU – imposta municipale propria per aree fabbricabili – COMUNE) – anno 2019;
- € 245,00 versati in data 16.06.2020 con il codice tributo 3916 (IMU – imposta municipale propria per aree fabbricabili – COMUNE) – anno 2020;
- € 244,00 versati in data 16.12.2020 con il codice tributo 3916 (IMU – imposta municipale propria per aree fabbricabili – COMUNE) – anno 2020;
- € 245,00 versati in data 16.06.2021 con il codice tributo 3916 (IMU – imposta municipale propria per aree fabbricabili – COMUNE) – anno 2021;
- € 244,00 versati in data 16.12.2021 con il codice tributo 3916 (IMU – imposta municipale propria per aree fabbricabili – COMUNE) – anno 2021;
- € 245,00 versati in data 16.06.2022 con il codice tributo 3916 (IMU – imposta municipale propria per aree fabbricabili – COMUNE) – anno 2022;
- € 244,00 versati in data 16.12.2022 con il codice tributo 3916 (IMU – imposta municipale propria per aree fabbricabili – COMUNE) – anno 2022

a fronte di un importo dovuto pari ad euro 352,00 per l'anno di imposta 2018 ed euro 164,00 per le annualità successive, rimborsabili come di seguito specificato:

- € 163,00 versati in data 18.06.2018 con il codice tributo 3916 (IMU – imposta municipale propria per aree fabbricabili – COMUNE) – anno 2018;
- € 163,00 versati in data 17.12.2018 con il codice tributo 3916 (IMU – imposta municipale propria per aree fabbricabili – COMUNE) – anno 2018;
- € 163,00 versati in data 17.06.2019 con il codice tributo 3916 (IMU – imposta municipale propria per aree fabbricabili – COMUNE) – anno 2019;
- € 163,00 versati in data 16.12.2019 con il codice tributo 3916 (IMU – imposta municipale propria per aree fabbricabili – COMUNE) – anno 2019;
- € 163,00 versati in data 16.06.2020 con il codice tributo 3916 (IMU – imposta municipale propria per aree fabbricabili – COMUNE) – anno 2020;
- € 162,00 versati in data 16.12.2020 con il codice tributo 3916 (IMU – imposta municipale propria per aree fabbricabili – COMUNE) – anno 2020;
- € 163,00 versati in data 16.06.2021 con il codice tributo 3916 (IMU – imposta municipale propria per aree fabbricabili – COMUNE) – anno 2021;
- € 162,00 versati in data 16.12.2021 con il codice tributo 3916 (IMU – imposta municipale propria per aree fabbricabili – COMUNE) – anno 2021;

- € 163,00 versati in data 16.06.2022 con il codice tributo 3916 (IMU – imposta municipale propria per aree fabbricabili – COMUNE) – anno 2022;
- € 162,00 versati in data 16.12.2022 con il codice tributo 3916 (IMU – imposta municipale propria per aree fabbricabili – COMUNE) – anno 2022;

che, pertanto, è stata verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di rimborso avanzata dal contribuente;

Dato atto che si è proceduto all'elaborazione del relativo provvedimento di rimborso, qui di seguito riportato:

- Provvedimento di rimborso n. 145 del 15.03.2023 relativo agli anni di imposta 2018 – 2019 – 2020 – 2021 - 2022 per un importo pari ad € 1.665,10, inclusi gli interessi calcolati al tasso legale;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 164, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *“Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza”*;
- l'art. 1, commi da 722 a 727, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante la disciplina in materia di rimborsi e riversamenti IMU;
- l'art. 1, comma 4, del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale dispone che le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, si applicano a tutti i tributi locali, rinviando ad un Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze le modalità applicative delle predette disposizioni;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24.02.2016 recante la disciplina in materia di procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali e, in particolare:

l'art. 3, comma 1, del Decreto Ministeriale del 24.02.2016, il quale prevede che “Per i versamenti effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in misura superiore all'importo dovuto, il contribuente presenta istanza di rimborso all'ente locale”;

i successivi articoli 4 e 5 del ridetto Decreto, a termini dei quali l'ente locale procede all'istruttoria delle istanze, al fine di verificarne la fondatezza, entro centottanta giorni dal ricevimento delle stesse, dandone contestuale comunicazione al contribuente e provvedendo direttamente alla restituzione della quota di propria spettanza; qualora oggetto del rimborso sia la quota dello Stato, sarà quest'ultimo ad effettuare la restituzione delle somme versate in eccesso, sulla base della comunicazione effettuata dal Comune ai sensi dell'art. 7, il quale dispone quanto segue: *“I comuni trasmettono, entro sessanta giorni*

dall’emanazione del provvedimento di rimborso o dalla data di comunicazione al contribuente dell’esito dell’istruttoria relativa alle comunicazioni di cui al comma 1 dell’articolo 4, i dati necessari all’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti mediante il loro inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, secondo un’applicazione che verrà resa disponibile sul Portale stesso.”;

- la Circolare n. 1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 9720 del 14.04.2016, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alle procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali di cui al precedente Decreto Ministeriale;

Dato atto:

che ai sensi dell’art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti possono assumere mensilmente impegni per spese correnti, spese correlate alle partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, per importi non superiori a un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato;

che sono escluse dal succitato limite le spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Ritenuto che il rimborso al contribuente delle somme introitate erroneamente nelle casse comunali si configuri quale spesa corrente obbligatoria imposta dalla legge non suscettibile di frazionamento in dodicesimi, pertanto esclusa dal limite di cui all’art. 163, comma 5, in quanto alla data odierna risulta già decorso il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento previsto dalla legge;

Dato atto che la presente determinazione è assunta sulla base dell’istruttoria svolta dalla Dott.ssa Paola Cazzella;

che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPCT), non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’adozione del presente atto;

Visti gli art. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 recanti disposizioni in materia di impegno e liquidazione della spesa;

Dato atto che la spesa necessaria per il rimborso delle somme in favore del richiedente e pari ad € 1.665,10 trova imputazione contabile sul capitolo di PEG del Bilancio 2023/2025 in corso di predisposizione, disponibile, così come segue:

Capitolo	1041007 - (Sgravi e restituzioni tributi)		
Cod. bilancio	01.04.1.09	Importo	€ 1.665,10

V livello	U.1.09.02.01.001 - (Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente)
------------------	---

Dato atto che l'impegno assunto con il presente atto ed il programma dei pagamenti conseguenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) – punto 2, D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009 e art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000);

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

DETERMINA

1. Di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte
 - Il provvedimento di rimborso n. 145 emesso in data 15.03.2023, relativo agli anni 2018 – 2019 – 2020 – 2021 - 2022, come in premessa esplicitato;
2. Di disporre in favore del contribuente cod. 102911 (i cui dati anagrafici e fiscali sono riportati nell'allegato interno alla presente determinazione) il rimborso della somma di € 1.665,10, a titolo di IMU 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 versata e non dovuta, con imputazione contabile sul capitolo di PEG del Bilancio 2023/2025 in corso di predisposizione, disponibile, così come segue:

Capitolo	1041007 - (Sgravi e restituzioni tributi)		
Cod. bilancio	01.04.1.09	Importo	€ 1.665,10
V livello	U.1.09.02.01.001 - (Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente)		

3. Di disporre il rimborso delle somme in favore del richiedente, mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN acquisito agli atti, entro la data del 18.06.2023 (180 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso previsto dalla normativa vigente);
4. Di dare atto che l'impegno assunto con il presente atto ed il programma dei pagamenti conseguenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) – punto 2, D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009 e art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000);
5. Di dare atto che non trova applicazione il limite dei dodicesimi di cui all'art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di spesa obbligatoria per legge, non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

6. Di dare atto, infine, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;
7. Di comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni, gli esiti della procedura di rimborso, mediante le modalità telematiche di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale del 24.02.2016.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000**

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 45 DEL 17/03/2023 DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E INNOVAZIONE SERVIZIO TRIBUTI,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio
1.09.02.01.001		01.04		1041007		2023
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	
70	N. 649	€ 1.665,10	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00	

Descrizione Creditore

Privacy

Codice Fiscale: **Privacy** - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMU ANNI DI IMPOSTA DAL 2018 AL 2022

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio
1.09.02.01.001		01.04		1041007		2023
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione	
N. 649	€ 1.665,10	N. 0	€ 0,00	N. 1106	€ 1.665,10	

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Impegni Assunti

RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMU ANNI DI IMPOSTA DAL 2018 AL 2022

DATA 21/03/2023

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **957**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 31/03/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 31/03/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
(LEONARDO CARMINE LUIGI)